



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

STATUTO

(Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481)

(Regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323)

(Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881)

(Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952)

(Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 5 aprile 1977)

(Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 24 marzo 1981)

(Decreto Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23 gennaio 2001)

ROMA - 2001

Varigrafica Alto Lazio - Nepi (VT)

A cura della Direzione Centrale Segreteria, Pianificazione e Coordinamento Strategico

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

STATUTO

PARTE I

Costituzione e scopi

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.

L'A.C.I. è Ente Pubblico ed ha sede in Roma.

ART. 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati. L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio A.C.I.

ART. 3

Possono aderire all'A.C.I. gli Enti e le Associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività comunque convergenti verso gli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.

L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali.

L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto.

L'adesione ha la durata di un triennio ed è irrevocabile.

Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;

d) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici;

e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli;

f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

g) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

ART. 5

L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente:

- il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;

- il servizio di esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli, affidato all'A.C.I. dal Ministero delle Finanze;

- tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C.

Organi dell'Ente

ART. 6

Sono organi dell'A.C.I.:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Generale;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi collegiali dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea, con decreto del Ministro dell'Industria, del

Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Assemblea

ART. 7

L'Assemblea è costituita:

- a)* dal Presidente dell'A.C.I.;
- b)* dai Presidenti degli A.C.;
- c)* da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno, delle Finanze, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione;
- d)* da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- e)* da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- f)* da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- g)* da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;
- h)* da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni federati ai sensi dell'art. 3;
- i)* dal Presidente della C.S.A.I.

ART. 8

L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a)* elegge il Presidente dell'A.C.I.;
- b)* approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'A.C.I.;
- c)* decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;
- d)* determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;
- e)* determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'am-

montare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;

f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea.

Le competenze indicate alle precedenti lettere *d)* ed *e)* possono essere delegate dall'Assemblea al Comitato Esecutivo. Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli A.C.

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno due volte l'anno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Può essere convocata, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio Generale.

La convocazione è disposta dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

ART. 10

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 11

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori.

Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli A.C. che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano stati notificati all'A.C.I. - dall'A.C. da ciascuno di essi rappresentato - entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione.

In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

È data facoltà ai Presidenti degli A.C. ed ai rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, dai Vice Presidenti.

Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

Consiglio Generale

ART. 12

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno, delle Finanze, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione e da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- c) dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e);
- d) da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali;
- e) da otto membri eletti dai Comitati delle Regioni di cui al successivo art. 13;
- f) dal Presidente della C.S.A.I.;
- g) da non più di tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni federati di cui all'art. 3, sotto condizione di reciprocità.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il mese precedente allo scadere del quadriennio. I suoi

membri possono essere rieletti o confermati.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.

ART. 13

Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio Generale si effettua la ripartizione, fra le Regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio Generale di cui alla lettera e) dell'art. 12.

A tal fine:

1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;

2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle Regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così l'eccedenza regionale;

3) si divide la somma delle eccedenze regionali per 8 ottenendo così il quoziente di assegnazione;

4) si attribuiscono, quindi, alle Regioni di cui al precedente n. 2, tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;

5) ove non tutti gli 8 posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle Regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente.

I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4.

ART. 14

I Comitati di ciascuna Regione si riuniscono, su iniziativa del

Presidente dell'A.C.I., ed eleggono i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 12.

Ciascun votante dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente art. 11.

Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

ART. 15

Nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio Generale ciascuno degli aventi diritto vi partecipa con tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

In ciascuna scheda non devono essere scritti nomi di candidati in numero superiore a quello dei Consiglieri generali da eleggere. Gli ultimi nomi eccedenti si hanno come non scritti.

ART. 16

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.

Il Segretario Generale dell'A.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto a voto.

Il Segretario Generale è responsabile della complessiva gestione dell'A.C.I. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto il Segretario Generale dispone in particolare di autonomi poteri di spesa inerenti la gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I.

ART. 17

Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio Generale:

a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;

c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 63;

d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;

e) propone, per gravi motivi, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;

f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3;

g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui al successivo art. 23;

h) predispose il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;

i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 26 e tenendo conto del trattamento economico complessivo dei Dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed è di diritto Segretario del Consiglio Generale;

l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

m) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

ART. 18

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Comitato Esecutivo

ART. 19

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, dal Presidente della C.S.A.I. e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti.

ART. 20

Il Comitato Esecutivo delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* del precedente art. 17. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione.

Il Comitato Esecutivo adotta i provvedimenti in materia di personale, autorizza il Presidente a promuovere giudizi, a stipulare transazioni ed a prestare garanzie entro i limiti fissati dall'Assemblea. Istituisce altresì associazioni pluriennali.

Il Comitato Esecutivo approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli A.C.

Presidente

ART. 21

Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea - ai sensi dell'art. 8 - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il Presidente sorveglia l'attività amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.

Ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano.

ART. 22

La competenza a decidere eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. è devoluta ad un apposito Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuno delle parti e il Presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il rappresentante dell'A.C.I. è nominato di volta in volta dal Presidente dell'A.C.I.

Commissioni

ART. 23

Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I., il Consiglio Generale può istituire le seguenti Commissioni permanenti:

- a) la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana;
- b) la Commissione Turistica;
- c) la Commissione per l'Automobilismo Industriale;
- d) la Commissione del Traffico e della Circolazione;
- e) la Commissione Tecnica;
- f) la Commissione Giuridica;

I componenti delle Commissioni di cui al precedente comma sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato Esecutivo.

Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Il Consiglio Generale può istituire altre Commissioni permanenti in relazione ai compiti dell'A.C.I. - Dell'istituzione viene data comunicazione al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con indicazione delle indennità attribuite ai componenti.

ART. 24

La Commissione Sportiva Automobilistica Italiana è retta da un regolamento particolare approvato dal Consiglio Generale dell'A.C.I.

Ad essa può essere delegato dal Consiglio Generale il potere sportivo menzionato all'art. 4 lett. d) del presente Statuto anche ai fini della formulazione dei regolamenti tecnico-sportivi.

Presso ogni Automobile Club, i licenziati C.S.A.I. eleggono il delegato sportivo che diventa, di diritto, membro della Commissione Sportiva dello stesso Automobile Club, presso il quale rappresenta la C.S.A.I.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club inerente l'attività sportiva automobilistica deve essere presa sentito il delegato sportivo.

I delegati sportivi di una stessa Regione eleggono fra loro il delegato sportivo regionale, che è membro consultivo del Consiglio Regionale dei Presidenti degli Automobile Club e ne rappresenta la C.S.A.I. in sede regionale.

ART. 25

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio Generale dell'A.C.I.

Amministrazione

ART. 26

L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Generale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al d.l.vo n. 29/93 e successive modificazioni.

L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.

ART. 27

I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, o da questo garantiti, presso Banche di interesse nazionale e presso Istituti di credito di diritto pubblico.

Il Consiglio Generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti, e forme di utilizzo delle disponibilità finanziarie coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente ed in conformità alla vigente normativa.

ART. 28

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti bilanci preventivi.

ART. 29

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Generale. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica o dal regolamento di cui all'art. 17, lett. *m*).

ART. 30

L'esercizio finanziario dell'A.C.I. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione. Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.

ART. 31

Le variazioni al bilancio preventivo sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione.

Il fondo di riserva per le spese impreviste è stanziato annualmente in misura non superiore al tre per cento del totale delle spese correnti previste.

ART. 32

Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Generale ed a quella dei revisori, deve essere depositato presso la Sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi debbono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro dieci giorni dalla relativa delibera di approvazione. Entro lo stesso termine i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero del Tesoro a norma dell'art. 30 terzo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 33

La gestione dei servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici forma oggetto di uno speciale bilancio di previsione delle entrate e delle spese e di uno speciale conto consuntivo.

Per ciascuna gestione, ad integrazione delle funzioni spettanti al Collegio dei revisori, è istituito un Comitato di Vigilanza composto da due rappresentanti del Ministero, della Regione o dell'Ente che abbia delegato o affidato il servizio, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti dell'A.C.I. e uno designato dal Ministero vigilante. Per la gestione dei servizi delegati o affidati da un medesimo Ministero, Regione od Ente è istituito un unico Comitato.

Il Comitato è anche investito di attribuzioni consultive in ordine alla organizzazione e al funzionamento dei servizi delegati.

Il compenso dei componenti il Comitato di Vigilanza è determinato dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di concerto con il Ministero del Tesoro, su proposta dell'Assemblea.

Ai componenti il Comitato di Vigilanza non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

ART. 34

I bilanci speciali, di cui all'articolo precedente, costituiscono allegati ai bilanci generali dell'Ente, e, unitamente a questi, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Gli eventuali avanzi della gestione dei servizi delegati sono imputati ad un capitolo dell'entrata nei bilanci generali dell'Ente.

Revisori

ART. 35

Il controllo generale dell'Amministrazione dell'A.C.I. è affidato ad un Collegio composto da cinque revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; quattro effettivi ed uno supplente dall'Assemblea, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I.

Il compenso spettante ai revisori è determinato dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di concerto con il Ministero del Tesoro su proposta dell'Assemblea.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

Scioglimento e liquidazione

ART. 36

L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro

quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I.

In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

ART. 37

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

PARTE II

Automobile Club

Costituzione e scopi

ART. 38

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C. seguito dal nome della località ove hanno la propria sede ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. perseguono le finalità d'interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art. 4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

ART. 39

Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

ART. 40

I beni ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

ART. 41

Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

La domanda si intende accolta se il Consiglio Direttivo non la respinge entro tre mesi con provvedimento motivato. Con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti che fossero nel frattempo intercorsi.

I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C. e dall'A.C.I.

Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di voto, né i diritti elettorali.

ART. 42

I soci degli A.C., in quanto tali, sono anche soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I.

ART. 43

La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'A.C., a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il socio abbia contravvenuto ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio Direttivo dell'A.C. il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Consiglio Generale

dell'A.C.I. - La decisione del Consiglio Generale è inappellabile.

ART. 44

Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi normali che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

ART. 45

Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato Italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione ad una Delegazione all'estero o ad un Ufficio dell'A.C.I. incaricato dell'assistenza a favore degli automobilisti stranieri di passaggio nello Stato.

L'importo della quota dovuta dai soci contemplati nel presente articolo è stabilito dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I.

ART. 46

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemeritenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

Organi degli Automobile Club

ART. 47

Gli organi degli A.C. sono:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) il Presidente.*

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi degli A.C. è stabilito su proposta dell'Assemblea dell'A.C.I., con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Assemblea dei Soci

ART. 48

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- a) approva il conto consuntivo;*
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi;*
- c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea;*
- d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.*

ART. 49

L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il conto consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da

almeno un quinto dei propri componenti.

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.

ART. 50

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

ART. 51

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea.

In tale caso, è convocata contestualmente l'Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 63 sono disciplinate le modalità operative.

ART. 52

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua

assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio od un funzionario dell'A.C.

Consiglio Direttivo

ART. 53

Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 9 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È applicabile il terzo e quarto comma dell'art. 51.

Sono ineleggibili i dipendenti degli A.C.

Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.

Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio Direttivo, questo, qualora ne ritenga compromessa la propria funzionalità, può disporre che si proceda all'integrazione dei membri mancanti in occasione della successiva riunione dell'Assemblea. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 63 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

ART. 54

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del

Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.

ART. 55

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predisporre regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;

b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;

f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;

g) approva il bilancio preventivo;

h) predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;

i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione del

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

ART. 56

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Presidente

ART. 57

Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C.

Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art. 55, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*) e *i*). Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

Il Presidente predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo.

ART. 58

L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 26, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato.

Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto, il Direttore dispone in particolare di autonomi poteri di spesa inerenti la gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.

Comitati Regionali

ART. 59

Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.

Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo, i Direttori degli A.C. della Regione.

Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente art. 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte da un Direttore di A.C. della Regione designato dal Comitato.

Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione.

Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni, ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.

Amministrazione

ART. 60

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti bilanci preventivi.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C.

Le procedure di gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica o dal regolamento di cui all'art. 55, lett. i).

L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al d.l.vo n. 29/93 e successive modificazioni.

Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 61

L'esercizio finanziario dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione.

Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario. Il bilancio preventivo deve essere approvato non oltre il 31

ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Entro lo stesso termine il bilancio preventivo è trasmesso al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato e al Ministero del Tesoro a norma dell'art. 30 terzo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva.

ART. 62

Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei revisori dei conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il conto consuntivo deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

ART. 63

Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, l'istituzione di associazioni pluriennali, la determinazione delle varie categorie di soci e dei servizi a ciascuna di esse riservati, si provvede con appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma della lettera c) dell'art. 17 del presente Statuto, all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I.

Revisori dei conti

ART. 64

Il controllo dell'amministrazione dell'A.C. è affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabile agli A.C. - I revisori centrali dei conti possono procedere a verifiche ed ispezioni in qualunque sede od ufficio.

Il compenso spettante ai revisori è determinato dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di concerto con il Ministero del Tesoro, su proposta dell'Assemblea dei soci.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.

Scioglimento e liquidazione

ART. 65

L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

ART. 66

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione

esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 67

Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato può disporre per gravi motivi lo scioglimento degli organi degli A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e provvede entro sei mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.

Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Con lo stesso decreto può anche essere nominato un subcommissario.

Disposizione finale Modificazioni dello Statuto

ART. 68

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione.

Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2481

**Erezione in ente morale ed applicazione dello Statuto
relativo dell'Automobile Club d'Italia**

(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 69, del 24 marzo 1927)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, è costituito in ente morale, con personalità giuridica, al fine di disciplinare e inquadrare le varie attività che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, società, istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie e all'estero.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

ART. 2

I rapporti tra lo Stato e gli enti e le persone che comunque svolgono attività automobilistiche civili nel Regno, nelle Colonie e all'estero, devono effettuarsi sempre a mezzo dell'Automobile Club d'Italia, ad eccezione dei rapporti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, opere e lavori con singoli enti e persone nonché dei rapporti che riguardano le autorizzazioni amministrative connesse all'esercizio dell'attività automobilistica.

ART. 3

Le persone, le associazioni, le società, gli istituti e gli enti non governativi, che per fini non militari aspirino ad ottenere, sotto qualsiasi forma, contributi e facilitazioni dallo Stato, devono rivolgersi al Ministero competente per il tramite dell'Automobile Club d'Italia, che esprime in merito il proprio parere.

Le domande per la concessione dei servizi pubblici automobilistici, definitivi o provvisori, dovranno essere inoltrate direttamente al Ministero competente, che potrà promuovere su di esse il parere dell'Automobile Club d'Italia.

ART. 4

L'Automobile Club d'Italia esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione automobilistica, come gare, concorsi ed esposizioni.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra devono essere rivolte all'Automobile Club d'Italia che rilascia il nulla osta da esibirsi all'autorità politica.

Il controllo delle manifestazioni viene esercitato dall'Automobile Club d'Italia.

ART. 5, 6 e 7 omissis

ART. 8

Lo statuto dell'Automobile Club d'Italia, qui annesso, sarà approvato e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

Sono abrogate tutte le disposizioni finora in vigore contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE
*Mussolini - Belluzzo - Volpi -
Giurati - Ciano*

REGIO DECRETO 24 novembre 1934, n. 2323

**Approvazione del nuovo Statuto
del Reale Automobile Club d'Italia**

(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 48, del 26 febbraio 1935)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1926-V, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il Reale Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo Statuto;

Visto il Nostro decreto 10 agosto 1927-VI, n. 2029, con cui fu approvato il nuovo Statuto dell'Ente predetto;

Visto il Nostro decreto 23 giugno 1932-XI con cui vennero sciolti gli organi direttivi del Reale Automobile Club d'Italia e nominato un Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'Ente;

Visto il Nostro decreto-legge 1° dicembre 1932-XI, n. 1582;

Viste le proposte presentate dal Commissario Straordinario del Reale Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, per la Guerra e per le Corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Colonie, per le Finanze, per i Lavori Pubblici e per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle Sedi provinciali del Reale Automobile Club d'Italia è ricono-

sciuta la personalità giuridica.

È approvato e reso esecutivo il nuovo Statuto del Reale Automobile Club d'Italia annesso al presente decreto composto di ottantasei articoli, visto d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia Nave Savoia, addì 24 novembre 1934-XIII.

VITTORIO EMANUELE
*Mussolini - Del Bono Guido -
Jung - Crollalanza - Puppini*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 settembre 1950, n. 881

**Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.)
ed approvazione del nuovo Statuto**

(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 263, del 16 novembre 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in Ente Morale il Reale Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo Statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1944, con il quale fu nominato un Commissario Straordinario all'A.C.I., con il compito anche di studiare e proporre le modifiche da apportare allo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1946, con il quale veniva approvata la deliberazione n. 127 in data 11 gennaio 1946, del predetto Commissario Straordinario, intesa a ripristinare l'antica denominazione di «Automobile Club d'Italia»;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per l'Interno, per le Finanze, per la Difesa, per i Lavori Pubblici, per i Trasporti e per l'Industria e il Commercio.

DECRETA:

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. - con sede in Roma, eretto in Ente Morale con il R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il Turismo.

Ferme le disposizioni degli articoli 1, primo comma, 2, 3 e 4 del R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato R. Decreto e successive modificazioni.

ART. 2

Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club - A.C. - seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalità giuridica ad esse riconosciuta con il R. Decreto 24 novembre 1934, n. 2323.

ART. 3 (*)

Il Commissario per il Turismo può, per gravi motivi sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia o dei singoli Automobile Club e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.

ART. 4

È approvato e reso esecutivo il nuovo Statuto dell'A.C.I., annesso al presente decreto, composto di 67 articoli e firmato dal presidente del

(*) La disciplina del commissariamento dell'A.C.I. e degli A.C. è ora contenuta nell'art. 67 dello Statuto.

Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950.

EINAUDI

*De Gasperi - Sforza - Scelba - Vanoni -
Pacciardi - Aldisio - D'Aragona - Togni*

DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO
16 ottobre 1952

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 274, del 26 novembre 1952)

IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 67 dello statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1950, n. 881;

Vista la deliberazione adottata, su proposta del Consiglio generale dell'Ente, dall'assemblea dell'Automobile Club d'Italia nell'adunanza del 14 giugno 1952, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

DECRETA:

È approvata la deliberazione dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 14 giugno 1952, concernente modifiche agli articoli 9, 16, 10, 20, 21, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57 e 64 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, secondo il testo allegato.

Roma, addì 16 ottobre 1952.

Il Commissario per il Turismo
ROMANI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 121, del 5 maggio 1977)

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 67 dello statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvate con decreto del Commissario per il Turismo del 16 ottobre 1952;

Vista la deliberazione adottata, su proposta del consiglio generale dell'Ente, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nell'adunanza del 30 novembre 1976, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

DECRETA:

È approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 30 novembre 1976, concernente modifiche agli articoli 7, 20, 29, e 50 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977.

Il Ministro: ANTONIOZZI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1981

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 102, del 13 aprile 1981)

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 67 dello statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvate con decreto del Commissario per il Turismo del 16 ottobre 1952 e con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo 5 aprile 1977;

Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 67 dello statuto, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nelle adunanze del 29 febbraio 1980 e 21 novembre 1980, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

DECRETA:

Sono approvate le deliberazioni dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 29 febbraio 1980 e 21 novembre 1980 concernenti modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 67 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981.

Il Ministro: SIGNORELLO

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 2001

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

*(Pubblicato per estratto nella «Gazzetta Ufficiale» n. 51,
del 2 marzo 2001)*

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 10 del Decreto legislativo 3 luglio 1999 n. 303 con il quale i compiti relativi all'area funzionale "turismo" sono stati trasferiti al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato;

Visto il D.P.R. 16 marzo 2000 n. 116 concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato;

Visto il R.D. 14 novembre 1926 n. 2481 con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in Ente morale;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881 e le successive modificazioni concernente l'approvazione dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

Vista la legge 20 marzo 1975 n. 70 recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Visto il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419 riguardante il "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato Decreto legislativo n. 419/1999 che prescrive la revisione degli statuti degli enti pubblici nazionali al fine di adeguarli alle norme generali nel medesimo articolo indicate;

Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nelle adunanze del 17 maggio e 18 ottobre 2000 con cui, in conformità a quanto stabilito dal

sopra richiamato art. 13 del Decreto legislativo n. 419/1999, si appor-
tano alcune modifiche allo Statuto vigente;

Vista la legge 12 gennaio 1991 n. 13 concernente “Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica”;

Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge
n. 13/1991, l’approvazione di modifiche agli statuti di enti morali rien-
tra tra gli atti amministrativi da emanarsi con decreto ministeriale;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 26, a norma
della quale non è più previsto il parere obbligatorio del Consiglio di
Stato in materia;

DECRETA:

Sono approvate le deliberazioni dell’Assemblea dell’Automobile
Club d’Italia in data 17 maggio e 18 ottobre 2000 concernenti modifi-
che degli articoli 2, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 35,
38, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 67, 68 dello
Statuto dell’Ente, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881 e suc-
cessive modificazioni, secondo il testo allegato.

Roma, addì 23 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

INDICE ANALITICO

ARTICOLI

Adesioni all'A.C.I.....	3, 17f
Amministrazione	
- degli A.C.	da 60 a 64
- dell'A.C.I.	da 26 a 34
Assemblea	
- dei soci degli A.C.	47a, da 48 a 53, 63, 64, 65
- dell'A.C.I.	6a, da 7 a 11, 32, 34, 35, 36, 68
Associazione Nazionale	
- dei Comuni Italiani - ANCI	7f
Associazioni federate	1, 3, 7h, 11, 12h, 17f, 68
Automobile Club - A.C.	1, 2, 8d,e,17a,c,d,e, 20, 21, 22, da 38 a 66, 67, 68
Automobile Club d'Italia - A.C.I.	da 1 a 37, 67, 68
Azienda Naz.le Autonoma Strade - ANAS	7d, 12b
Bilancio	
- preventivo degli A.C.	20, 55g, 57, 61
- preventivo dell'A.C.I.	8b, 9, 17h,m, 30, 31, 32
- speciale dei servizi delegati	5, 33, 34
Collegio arbitrale	22
Comitati regionali	12d,e, 14, 24, 59
Comitato	
- di vigilanza sui servizi delegati	33
- Esecutivo	6c, 8, 19, 20, 23, 42, 45, 58, 61, 62
Commissario straordinario	
- degli A.C.	art. 67
- dell'A.C.I.	art. 67
Commissione	
- del Traffico e della Circolazione.....	17g, 23d, 25
- Giuridica.....	17g, 23f, 25
- per l'Automobilismo Industriale.....	17g, 23c, 25
- Sportiva Automobilistica Italiana CSAI	7i, 12g, 17g, 19, 23a, 24
- Tecnica	17g, 23e, 25
- Turistica.....	17g, 23b, 25

Commissioni	
- degli A.C.	55b
- dell'A.C.I.	17g, 23, 24, 25
Competenze degli Organi	
- degli A.C.: Assemblea dei soci	48, 53, 63, 64, 65
Consiglio Direttivo	41, 43, 51, 53, 54, 55, 60, 63
Presidente	52, 57, 58, 60
- dell'A.C.I.: Assemblea	8, 20, da 33 a 36, 68
Comitato Esecutivo	19, 20, 55d, 58, 61, 62
Consiglio Generale	17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31,
	42, 45, 46, 63, 68
Presidente	21, 22, 24, 29, 58
Compiti	
- degli A.C.	8
- dell'A.C.I.	1, 4
Composizione degli Organi	
- degli A.C.: Assemblea dei soci	48
Consiglio Direttivo.....	53
- dell'A.C.I.: Assemblea	7
Comitato Esecutivo	19
Consiglio Generale	12
Conflitti tra gli A.C.	17d
Consiglio	
- Direttivo	41, 43, 47b, 48b, 51, da 53 a 57,
	60, 63
- Generale	6b, 8f, 9, da 12 a 20, 23, 24, 25, 26,
	27, 29, 32, 43, 46, 63, 68
Conto consuntivo	
- degli A.C.	20, 48a, 49, 55h, 57, 62
- dell'A.C.I.	8b, 9, 17h, 32
Controllo sull'amministrazione	
- degli A.C.	21, 64
- dell'A.C.I.	35
Controversie tra A.C.I. e A.C.	22
Convocazione	
- del Consiglio Generale	18
- dell'Assemblea dei soci	49, 50
- dell'Assemblea dell'A.C.I.	9

Delegati sportivi	24
- regionali	24
Dipendenti degli A.C. - ineleggibilità	53
Direttore dell'A.C.	54, 57, 58, 59
Domanda	
- di adesione all'A.C.I.	3, 17f
- di associazione agli A.C.	41
Enti federati	1, 3, 7h, 11, 12g, 17f, 68
Entrate	
- degli A.C.	60
- dell'A.C.I.	28
Esercizio finanziario	
- degli A.C.	61
- dell'A.C.I.	30
Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.	1, 4d
Fondo di riserva	
- degli A.C.	61
- dell'A.C.I.	31
Integrazione	
- del Consiglio Direttivo	53
- del Consiglio Generale	12
Ispezioni sull'attività amministrativa degli A.C. ..	21
Liquidazione del patrimonio	
- degli A.C.	65, 66
- dell'A.C.I.	36, 37
Marchio ACI	2, 38
Ministeri	
- Difesa	7c, 12b
- Finanze	5, 7c, 12b, 33, 35
- Industria, Commercio e Artigianato	6, 7c, 12b, 17e,m, 19, 21, 23, 32, 33, 35, 47, 55b,i, 61, 64, 67, 68
- Interno	7c, 12b
- Lavori Pubblici	7c, 12b
- Tesoro	6, 17m, 32, 33, 35, 47, 55i, 61, 64
- Trasporti	7c, 12b
Modificazioni dello Statuto	68
Organi	

- degli A.C.	47
- dell'A.C.I.	6
Patrimonio	
- degli A.C.	39, 40, 65
- dell'A.C.I.	27, 36
Perdita della qualità di socio	43
Personale	
- degli A.C.	55 <i>d,c</i>
- dell'A.C.I.	7, 12 <i>f</i> , 17 <i>l</i> , 20
Potere sportivo	4 <i>d</i> , 24
Prelevamento	
- dal fondo di riserva dell'A.C.I.	17 <i>m</i>
- dei fondi degli A.C.	60
- dei fondi dell'A.C.I.	29
Presidente	
- dell' A.C.	7 <i>b</i> , 11, 47 <i>c</i> , 49, 50, 52, 54, da 56 a 60, 68
- dell'A.C.I.	6 <i>d</i> , 7 <i>a</i> , 8 <i>a</i> , 9, 12 <i>a</i> , 14, 16, 18, 19, da 20 a 23, 58, 68
- della C.S.A.I.	7 <i>i</i> , 12 <i>f</i> , 19
Prestazioni	
- ai soci	41, 42, 44, 63
- ai non soci	41
Pubblico Registro Automobilistico - PRA	5
Quote sociali	8 <i>e</i> , 28, 41, 45, 60
Radiazione del socio	43
Rappresentanza	
- dell'automobilismo	1
- legale degli A.C.	57
- legale dell'A.C.I.	21
Regioni	7 <i>e</i> , 12 <i>c</i>
Regolamenti	
- degli A.C.	17 <i>c</i> , 51, 53, 55 <i>a,i</i> , 58, 60, 63
- dell'A.C.I.	17 <i>i,m</i> , 26
Regolamento	
- generale delle Commissioni dell'A.C.I.	25
- particolare della C.S.A.I.	24
Revisori dei conti	

- degli A.C.	48b, 62, 64, 66
- dell'A.C.I.	35, 37, 64
Scioglimento	
- degli A.C.	17e, 65, 66
- dell'A.C.I.	36, 37
Scioglimento degli Organi	
- direttivi degli A.C.	17e, 67
- dell'A.C.I.	67
Scopi	
- degli A.C.	38
- dell'A.C.I.	1, 4
Segretario	
- del Comitato Regionale	59
- del Consiglio Direttivo	54
- del Consiglio Generale	17i
- dell'Assemblea dei soci dell'A.C.	52
- dell'Assemblea dell'A.C.I.	11
Segretario Generale dell'A.C.I.	16, 17i, 21
Servizi Delegati	5, 33, 34
Soci	da 41 a 44, 48
- diretti dell'A.C.I.	42, 45
- onorari	46
- pluriennali	63
Tasse di circolazione (Servizio di esazione)	5
Unione Provincie Italiane - UPI	7g
Ufficio Relazioni con il Pubblico	26, 38
Vice Presidenti	
- degli A.C.	11, 52, 54, 57
- dell'A.C.I.	19, 21
Votazioni	
- nel Comitato Regionale	14, 15, 59
- nel Consiglio Direttivo	56
- nel Consiglio Generale	18
- nell'Assemblea dei soci	48, 51, 53
- nell'Assemblea dell'A.C.I.	10, 11, 68
Voto dei soci per corrispondenza	51, 53

INDICE GENERALE

STATUTO

PARTE I

Costituzione e scopi	
artt. 1, 2	<i>pag.</i> 3
artt. 3, 4	<i>pag.</i> 4
art. 5	<i>pag.</i> 5
Organi dell'Ente	
art. 6	<i>pag.</i> 5
Assemblea	
artt. 7, 8	<i>pag.</i> 6
artt. 9, 10, 11	<i>pag.</i> 7
Consiglio Generale	
art. 12	<i>pag.</i> 8
artt. 13, 14	<i>pag.</i> 9
artt. 15, 16, 17	<i>pag.</i> 10
art. 18	<i>pag.</i> 12
Comitato Esecutivo	
artt. 19, 20	<i>pag.</i> 12
Presidente	
artt. 21, 22	<i>ag.</i> 13
Commissioni	
art. 23	<i>pag.</i> 13
art. 24	<i>pag.</i> 14
art. 25	<i>pag.</i> 15
Amministrazione	
artt. 26, 27	<i>pag.</i> 15
artt. 28, 29, 30, 31	<i>pag.</i> 16
artt. 32, 33	<i>pag.</i> 17
art. 34	<i>pag.</i> 18
Revisori	
art. 35	<i>pag.</i> 18

Scioglimento e liquidazione	
art. 36	<i>pag.</i> 18
art. 37	<i>pag.</i> 19

PARTE II

Automobile Club - Costituzione e scopi	
artt. 38, 39	<i>pag.</i> 20
artt. 40, 41, 42, 43	<i>pag.</i> 21
artt. 44, 45, 46	<i>pag.</i> 22
Organi dell'Automobile Club	
art. 47	<i>pag.</i> 22
Assemblea dei soci	
artt. 48, 49	<i>pag.</i> 23
artt. 50, 51, 52	<i>pag.</i> 24
Consiglio Direttivo	
artt. 53, 54	<i>pag.</i> 25
art. 55	<i>pag.</i> 26
art. 56	<i>pag.</i> 27
Presidente	
art. 57	<i>pag.</i> 27
art. 58	<i>pag.</i> 28
Comitati Regionali	
art. 59	<i>pag.</i> 28
Amministrazione	
artt. 60, 61	<i>pag.</i> 29
artt. 62, 63	<i>pag.</i> 30
Revisori dei conti	
art. 64	<i>pag.</i> 31
Scioglimento e liquidazione	
artt. 65, 66	<i>pag.</i> 31
art. 67	<i>pag.</i> 32
Disposizione finale - Modificazioni dello Statuto	
art. 68	<i>pag.</i> 32

DECRETI

Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 2481

Erezione in ente morale ed approvazione dello
Statuto relativo dell'Automobile Club d'Italia *pag.* 33

Regio Decreto 24 novembre 1934, n. 2323

Approvazione del nuovo Statuto del Reale
Automobile Club d'Italia *pag.* 36

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881

Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia
(A.C.I.) ed approvazione del nuovo Statuto *pag.* 38

Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia *pag.* 41

Decreto Ministeriale 5 aprile 1977

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia *pag.* 42

Decreto Ministeriale 24 marzo 1981

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia *pag.* 43

Decreto Ministeriale 23 gennaio 2001

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia *pag.* 44